

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1845

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMINITI, DORINA BIANCHI, BORRIELLO, BURANI PROCACCINI, CASTELLANI, GIULIO CONTI, DE GHISLANZONI CARDOLI, DI VIRGILIO, GRIMALDI, MASSIDDA, MINOLI ROTA, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PALUMBO, PARODI, PAOLO RUSSO, STAGNO D'ALCONTRES**

Norme per garantire la presenza del medico anestesista rianimatore nelle situazioni di emergenza a tutela della salute dei cittadini

*Presentata il 24 ottobre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli anestesisti rianimatori svolgono una essenziale funzione consistente nella salvaguardia delle funzioni vitali e nel trattamento del paziente critico non solo entro le mura degli ospedali ma anche al di fuori di esse. Gli anestesisti rianimatori sono medici specialisti di situazione: la loro formazione post-laurea e l'attività quotidiana nei vari ambiti delle loro competenze lavorative fanno emergere una particolare e caratterizzante attitudine che consiste in una professionalità specificatamente orientata all'emergenza.

L'anestesista rianimatore è considerato il medico esperto per eccellenza nell'emergenza, in quanto è la figura medica che

può gestire a tutto campo la stabilizzazione delle funzioni vitali ed il trasporto dei soggetti in condizioni di criticità clinica. Ne discende la necessità di un coinvolgimento prioritario del medico anestesista rianimatore nella gestione del paziente critico in ambito territoriale, sia a bordo di auto medica, di ambulanza di rianimazione, di elicottero di soccorso, sia in ambito ospedaliero.

La sua attività si svolge in particolare nel dipartimento di emergenza del quale in via preferenziale ne assume la direzione, in quanto è in possesso dei necessari requisiti professionali e tecnico-organizzativi, nonché dell'esperienza, per operare le opportune tempestive scelte di

priorità di interventi clinici, assicurando le maggiori garanzie di corretto funzionamento sotto il profilo tecnico e professionale.

La presente proposta di legge, che vuole garantire tutte le situazioni di urgenza ed emergenza suddette, prevede la presenza costante dell'anestesista rianimatore in tutte quelle situazioni particolari di necessità assistenziale per pazienti in condizioni critiche.

L'articolo 1 stabilisce che la responsabilità medico-organizzativa del « 118 » è attribuita, in via preferenziale, a medici anestesisti e rianimatori che, per specializzazione e professionalità, sono più adatti ad occuparsi di un servizio finalizzato al pronto soccorso di malati spesso in pericolo di vita.

L'articolo 2 stabilisce che anche la direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di primo e secondo livello sia in via preferenziale attribuita ad un medico anestesista rianimatore, in quanto in possesso di specializzazione ed esperienza adatte ad interventi diretti al mantenimento in vita di

persone che rischiano di perderla. Questa norma non esclude ovviamente che tale responsabilità sia attribuita anche a medici con altre specializzazioni adatti alla terapia d'urgenza.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligo della presenza, nei centri mobili di rianimazione e sugli elicotteri di soccorso, di un medico anestesista rianimatore, quale specialista più adatto a mantenere le funzioni vitali di malati o infortunati gravi in attesa delle cure di medici ospedalieri di pronto soccorso.

L'articolo 4, infine, stabilisce l'obbligo della presenza di un medico rianimatore nelle strutture complesse di coordinamento dei soccorsi nel caso di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi e gravi eventi calamitosi.

In sostanza con la presente proposta di legge si vuole che un medico specialista nelle tecniche di rianimazione sia sempre in prima linea nei soccorsi, al fine di evitare che vadano perdute, come purtroppo è avvenuto in passato, vite altrimenti salvabili.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. La responsabilità medico-organizzativa delle centrali operative « 118 » è attribuita di norma a medici anestesisti rianimatori in possesso di documentata esperienza ed inquadrati quali direttori di struttura complessa.

2. Alle centrali operative « 118 » sono assegnati, con compiti di supervisione e di coordinamento, medici, dipendenti ospedalieri, specializzati in anestesia e rianimazione.

### ART. 2.

1. La direzione delle attività dei dipartimenti ospedalieri di emergenza di 1° e 2° livello è, in via preferenziale, attribuita ad un medico anestesista rianimatore, direttore di struttura complessa, in possesso di documentata esperienza nel settore.

### ART. 3.

1. È prevista nel sistema organizzativo regionale, per le operazioni di soccorso specialistico extraospedaliero, a bordo di centri mobili di rianimazione e di elicotteri di soccorso, la presenza di un medico anestesista rianimatore.

### ART. 4.

1. È prevista la presenza di almeno un medico specialista in anestesia e rianimazione, responsabile di struttura complessa, nel coordinamento dei soccorsi, nei casi di grandi emergenze sanitarie derivanti da catastrofi ed eventi calamitosi di grande rilevanza.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0016930\*